

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2011, n. 1-2793

Giudizio di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 12 LR 40/98, e contestuale valutazione d'incidenza, ai sensi del DPR 357/1997, inerente il progetto: "Interventi di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di risalita della stazione sciistica San Domenico - seggiovia quadriposto "Ciamporino-Dosso" - seggiovia quadriposto "Ciamporino" in Com. di Varzo (VB)" presentato dalla Soc. San Domenico Ski Srl.

A relazione dell'Assessore Bonino:

In data 09/08/2011, la Società San Domenico Ski s.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e contestuale valutazione d'incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e s.m.i., inerente il progetto: "Interventi di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di risalita della stazione sciistica San Domenico – seggiovia quadriposto "Ciamporino – Dosso" (Q.slm. 1932,00 – 2247,00 – 2466,50) – seggiovia quadriposto "Ciamporino" (Q.slm. 1902,40 – 2136,60) in comune di Varzo", allegando la documentazione prevista dal medesimo articolo e comma della l.r. 40/1998.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto, al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico presso l'apposito Ufficio regionale, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" del Piemonte, nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato art. 12.

L'attivazione contestuale del procedimento di valutazione d'incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e s.m.i., è stata richiesta dal proponente con riferimento al SICe ZPS codice IT 1140016, denominata "Veglia Devero e Monte Giove".

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12.04.1999, come previsto dall'art. 7, comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla DGR citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, la struttura regionale competente nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente; Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Cultura, turismo e sport; Sanità. La Direzione competente, a sua volta, ha individuato quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi, che ha provveduto a dare comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998, mediante pubblicazione sul B.U.R. n° 35 del 01/09/2011.

L'intervento in oggetto, precedentemente sottoposto alla fase di specificazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 40/1998, conclusasi con D.D. n. 162 del 03/08/2011, consiste nelle seguenti opere e interventi:

1) realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico che dall'Alpe Ciamporino (Rifugio 2000, quota 1932,00 m s.l.m.) porta alle pendici del Pizzo del Dosso (2466.50 m s.l.m.), con deviazione e stazione intermedia a quota 2247,50 m s.l.m. e successivo smantellamento della seggiovia "La Sella". La realizzazione di tale opera comporta la installazione di reti fermaneve sulle pendici del Pizzo del Dosso e la realizzazione di magazzino interrato presso la stazione di valle, in sponda destra orografica del rio Croso. Le sponde del medesimo Rio verranno rimodellate con parte del materiale di risulta degli scavi, e sostenute da scogliere e palificate. Verranno inoltre realizzati due attraversamenti del rio tramite ponti in calcestruzzo armato. Presso la stazione di monte verrà realizzato un vallo frangivento.

2) smantellamento delle due scivie Ciamporino (scadenza vita tecnica 2014) e Campo Scuola (scadenza vita tecnica 2013) e sostituzione con seggiovia quadriposto detta "Ciamporino" ad ammassamento fisso. Tale opera comporta la realizzazione di un riporto di materiale presso la stazione di valle, per la stazione della banchina di imbarco e di sterro sul primo tratto di linea di risalita.

3) installazione di tappeto trasportatore sciatori in sponda orografica sinistra del rio Croso, la realizzazione di barriere frangivento sulla pista del Dosso, nonché la realizzazione di linea di media tensione per la alimentazione delle stazioni motrici di monte dei due impianti.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la Conferenza di servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'art. 9 della legge regionale citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere previste, definendone il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ed il coordinamento delle procedure autorizzative.

Nel corso della prima seduta, convocata il giorno 9 settembre 2011, è emersa la necessità di acquisire alcuni approfondimenti progettuali al fine di superare le criticità tecniche ed ambientali evidenziate dai partecipanti. In data 21 settembre 2011, il proponente ha trasmesso gli elaborati richiesti ad esclusione degli elaborati richiesti ad integrazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici che sono stati acquisiti agli atti nel corso della successiva seduta della Conferenza svoltasi in data 10/10/2011.

Considerato che i contenuti delle integrazioni non alterano l'impostazione generale del progetto allegato all'istanza di attivazione della fase valutativa, la Conferenza di Servizi ha ritenuto che la conoscenza dei contenuti delle stesse non fosse rilevante per il pubblico e pertanto non è stato disposto che il proponente depositasse copia delle stesse presso l'Ufficio di deposito progetti regionale e desse avviso dell'avvenuto deposito.

In data 10/10/2011 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi e si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico regionale; nell'ambito di tali riunioni è proseguita l'attività istruttoria con la valutazione della documentazione integrativa pervenuta, la quale è stata ritenuta sufficientemente esaustiva e tale da superare gran parte delle criticità ambientali inizialmente rilevate. In particolare, la Conferenza di servizi, nelle more dell'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino, ritenendo che le criticità residue siano superabili mediante il recepimento di specifiche prescrizioni inerenti la predisposizione del progetto esecutivo e le modalità realizzative delle opere previste, ha convenuto sul fatto che sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo da parte della Giunta Regionale e per il contestuale rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico);
- autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 (vincolo per scopi idrogeologici);
- autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904.

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (valutazione preventiva del rischio archeologico) è rilasciabile a seguito del parere favorevole condizionato della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, pervenuto con nota n. prot. 10357 del 18/10/2011.

Stante quanto sopra premesso,

preso atto che, a seguito dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio regionale competente di via Principe Amedeo, 17 – Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visti i contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso acquisiti agli atti e pervenuti in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento da parte dei seguenti soggetti territoriali ed istituzionali interessati:

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore infrastrutture e Pronto intervento, nota n. 72536 del 26/09/2011;
- Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola, nota n. 35348 del 05/10/2011;
- Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio, nota n. 36202/0814 del 12/10/2011;
- Direzione Ambiente – Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, nota n. 17149 del 05/10/2011;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentrato OOPP di Verbania, nota n. 76473 del 07/10/2011;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, nota n. 77728/DB14.20 del 12/10/2011;
- Direzione Ambiente, nota n. 17542/DB10.00 del 11/10/2011;
- Arpa Piemonte, note n. 87218 del 09/09/2011 e n. 97585 del 10/10/2011;
- Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici, nota n. 4558 del 06/10/2011;
- Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici, nota n. 9957 del 06/10/2011 e nota n. 10357 del 18/10/2011;
- Comando Regione Militare Nord, nota n. 36399 del 06/10/2011;
- Comune di Varzo, note n. 5517 del 08/09/2011 e n. 6263 del 10/10/2011;

considerato che il progetto è stato integrato nel corso del procedimento al fine di superare le problematiche tecniche ed attenuare gli impatti ambientali evidenziati nel corso dell'istruttoria;

dato atto che l'autorizzazione paesaggistica ad introdurre le modifiche previste dal progetto alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. d e c del D.Lgs 42/2004 è rilasciabile a seguito del parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs. 42/2004 pervenuto con nota prot. n. 36202/0814 del 12/10/2011 della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e dell'espressione di parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte con nota n. 4558 del 06/10/2011;

dato atto che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (valutazione preventiva del rischio archeologico) è rilasciabile a seguito del parere favorevole condizionato della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino pervenuto con nota n. 10357 del 18/10/2011;

dato atto che l'autorizzazione ad effettuare le trasformazioni e modificazioni del suolo nelle aree soggette a vincolo idrogeologico è rilasciabile a seguito del parere favorevole con prescrizioni da parte del competente Settore regionale Prevenzione Territoriale del rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, rilasciato con nota n. 77728/DB14.20 del 12/10/2011;

dato atto che l'autorizzazione ai soli fini idraulici è rilasciabile a seguito del parere favorevole con prescrizioni da parte del competente Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania rilasciato con nota n. 76473 del 07/10/2011;

dato atto che il comune di Varzo ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico-edilizio con nota n. prot. 6263 del 10/10/2011 condizionato al rispetto delle norma vigenti ed in particolare, per quanto applicabili, alle seguenti norme:

- igienico sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla tutela delle acque;
- D.M. 37/2008 e s.m.i. relativamente al progetto degli impianti;
- D.P.R. 380/2001 e s.m.i.- D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. relativamente al contenimento energetico degli edifici;
- L. 13/1989 relativamente al superamento delle barriere architettoniche negli edifici;

e che, pertanto, il permesso di costruire potrà essere rilasciato all'interno della Conferenza indetta ai sensi della L.R. 74/1989;

acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso dei soggetti regolarmente invitati alla Conferenza di servizi che non abbiano espresso definitivamente la propria volontà;

ritenuto, in conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo tecnico, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e viste le risultanze della Conferenza di servizi, che la realizzazione e gestione dell'intervento in oggetto siano compatibili dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, inerenti anche al rilascio coordinato degli atti autorizzativi sopracitati, dettagliatamente descritte nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione e inerenti, in particolare, i seguenti aspetti:

- gestione della fase di cantiere,
- tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico,
- salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e tutela della qualità dell'aria,
- aspetti idraulici,
- aspetti riguardanti il rischio geologico e valanghivo,
- aspetti urbanistici,
- misure di mitigazione e di compensazione ambientale,
- fase di esercizio degli impianti.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il R.D 523/1904 e s.m.i.;

visto il D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

visto il D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.;

vista la L.R. 7/2005;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la L.R. 32/2008 e s.m.i.;

Viste le L.R. 45/1989 e s.m.i.;

vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;

visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della CdS;

visti i verbali delle Conferenze di Servizi;

visti i verbali dell'Organo Tecnico Regionale.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 comprensivo di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 in merito al progetto "Interventi di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di risalita della stazione sciistica San Domenico – seggiovia quadriposto "Ciamporino – Dosso" (Q.slm. 1932,00 – 2247,00 – 2466,50) – seggiovia quadriposto "Ciamporino" (Q.slm. 1902,40 – 2136,60) in comune di Varzo" presentato dalla Società San Domenico Ski s.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, dettagliatamente descritte nell'allegato A), parte integrante della presente deliberazione, vincolanti

per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- gestione della fase di cantiere
 - tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico,
 - salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e tutela della qualità dell'aria,
 - aspetti idraulici,
 - aspetti riguardanti il rischio geologico e valanghivo,
 - aspetti urbanistici,
 - misure di mitigazione e di compensazione ambientale,
 - fase di esercizio degli impianti;
- di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dalle Amministrazioni in sede di C.d.S e di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della C.d.S medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998 con il presente provvedimento vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, ad introdurre le modifiche previste dal progetto alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. d e c del D.Lgs 42/2004;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 (valutazione preventiva del rischio archeologico);
 - autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;
 - autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. ad effettuare le trasformazioni e modificazioni del suolo nelle aree soggette a vincolo idrogeologico;
- di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1998 che per quanto attiene le autorizzazioni residue, in particolare il permesso di costruire, la concessione ai sensi della L.R. 74/1989 ed il nulla osta ai sensi della legge 24.12.1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), verranno rilasciate nei tempi e nei modi di cui al Regolamento regionale n. 13/R del 29 Novembre 2004;
- di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale e le autorizzazioni di cui ai punti precedenti sono:
- rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in oggetto, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio di deposito progetti della regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo, 17 – Torino ed una presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, via Belfiore, 23 – Torino;
 - concessi facendo salvi e impregiudicati diritti di terzi;
 - subordinati all'osservanza delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, dettagliatamente riportate nelle premesse, parte integrante della presente deliberazione, oltre a quelle derivanti da leggi e normative vigenti;
 - di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.i., è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
 - di stabilire, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998 e s.m.i., che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, abbia efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione definitiva del progetto, ai sensi della L.R. 74/1989, da parte della Comunità Montana competente, stabilendo altresì che i lavori, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - di stabilire altresì che il proponente comunichi al dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998. Durante i lavori e

a conclusione delle opere, si richiede che il Proponente, trasmetta ai Settori Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale e Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Direzione regionale Ambiente, nonché alla struttura “Ambiente e Natura” (AT03) di ARPA Piemonte, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa a cura del Direttore dei Lavori, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente provvedimento.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale di deposito progetti in Via P. Amedeo 17 Torino.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L.1034/1971, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Prescrizioni, condizioni e raccomandazioni vincolanti ai fini della compatibilità ambientale e del rilascio coordinato degli atti autorizzativi inerenti il progetto: "Interventi di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di risalita della stazione sciistica San Domenico – seggiovia quadriposto "Ciamporino – Dosso" (Q.slm. 1932,00 – 2247,00 – 2466,50) – seggiovia quadriposto "Ciamporino" (Q.slm. 1902,40 – 2136,60) in comune di Varzo (VB)", presentato dalla Società San Domenico Ski s.r.l.

A) Gestione della fase di cantiere

- a.1) Le aree di particolare interesse floristico e vegetazionale individuate dovranno essere adeguatamente recintate al fine di evitare calpestamenti. Tutti i macchinari e mezzi dovranno essere confinati e percorrere esclusivamente le piste di cantiere individuate nella planimetria generale di cantiere, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. L'accesso ai punti di lavoro ed alle aree suddette dovrà sempre avvenire in modo da minimizzare il disturbo alla fauna e le interferenze con gli ambienti presenti. In particolare le aree indicate nella relazione di incidenza e riportate nell'estratto della "cartografia 03" come 1 e 2 dovranno essere delimitate durante tutta la fase di cantiere; tale delimitazione dovrà avvenire con l'ausilio di un tecnico botanico vista la presenza di specie inserite nell'elenco delle specie a protezione assoluta allegato alla l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
- a.2) Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto o alienati sul mercato: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale esecutiva.
- a.3) L'utilizzo dell'elicottero per il trasporto dei materiali dovrà essere limitato allo stretto indispensabile, al fine di ridurre il disturbo alla fauna (in particolare nei confronti di Aquila chrysaetos). Il numero di rotazioni, le tratte e le aree di decollo/atterraggio riguardanti l'elicottero dovranno essere quelle indicate nella Tav. GEN 7, concentrandone l'utilizzo nelle ore centrali della giornata, tra le 10 e le 14, al fine di ridurre l'impatto sulla componenti biotiche. Le rotte di volo e gli eventuali periodi di fermo biologico relativamente all'impiego di tale mezzo dovranno essere comunque concordati con l'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Alpe Veglia e Severo.
- a.4) Il cantiere dovrà essere servito da un impianto di confezionamento di calcestruzzo in quota, in quanto ciò consente di abbattere le rotazioni ed il tempo di volo **dell'elicottero** di circa un terzo.
- a.5) Dovrà essere verificato presso le aree di cantiere più impattate dal rumore prodotto dall'elicottero ed in particolare presso i ricettori maggiormente esposti il livello sonoro in facciata; qualora quest'ultimo sia superiore ai 70 dB(A) si provveda a richiedere opportuna deroga al Comune secondo l'art.9 della L.R. 52 del 2000 e si studino possibili mitigazioni con limitazioni di utilizzo di detto mezzo.
- a.6) In fase di cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività di cantiere.
- a.7) La proposta di sminuzzare e sotterrare sul posto il calcestruzzo proveniente dalla parte emergente fuori terra dei basamenti a servizio delle sciovie da dismettere non è praticabile. Si ricorda che detto materiale è classificabile a tutti gli effetti come un rifiuto e deve quindi essere gestito in base alla normativa vigente. Qualora, a seguito di test di cessione, risulti che esso

abbia le caratteristiche chimico-fisiche idonee al posizionamento in sito senza generare impatti negativi sull'ambiente, è comunque necessario che sia trattato da un impianto mobile autorizzato.

- a.8) Si raccomanda la tempestiva esecuzione di tutti gli interventi antierosivi previsti. E' opportuno che questa sia contestuale all'avanzamento del cantiere, affinché non siano lasciate aree denudate e/o cumuli terrosi esposti a potenziali dilavamenti e/o sollevamenti da parte del vento.
- a.9) Lo spostamento della seggiovia comunale "La Sella" dovrà avvenire prima della scadenza dei termini di legge imposti per la sua ricollocazione.
- a.10) In sede di progettazione esecutiva dovranno essere valutate tecnicamente con gli Enti e le Società interessate eventuali ulteriori interferenze del tracciato con altri servizi, e nel caso procedere con spostamenti e/o adeguamenti. Qualora si rendesse necessario provvedere a spostamenti e/o modifiche degli elettrodotti, il progetto esecutivo delle opere dovrà essere trasmesso agli enti gestori e si ricorda che nessuna conduttura di energia elettrica e nessuna tubazione metallica sotterranea può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia ottenuto il Nulla Osta del Ministero.

B) Tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico

- b.1) L'esecuzione degli interventi dovrà rigorosamente rispettare quanto dettagliato e descritto negli elaborati progettuali costituenti l'aggiornamento datato settembre 2011, con particolare riguardo alla documentazione spontaneamente consegnata dal proponente in sede di Conferenza di Servizi del 10/10/2011.
- b.2) La realizzazione delle stazioni di entrambe le seggiovie dovrà essere condotta nel rispetto delle tipologie, tecniche costruttive e materiali descritti negli atti progettuali e relativi fotoinserimenti; a fine lavori, il terreno circostante dovrà essere adeguatamente raccordato con l'intorno, dedicando particolare attenzione alla stazione di valle della seggiovia "Ciamporino" interessata da un riporto significativo; i serramenti esterni dei vari manufatti dovranno essere realizzati in legno.
- b.3) Puntuale attenzione dovrà essere dedicata ai cromatismi delle strutture relative alle stazioni di partenza e arrivo dei due impianti seggioviari le cui strutture tecnologiche dovranno presentare tonalità opache, preferibilmente scelte nella gamma dei grigi o, comunque, in altra tonalità che possa in ogni caso assicurare il migliore grado di mimetizzazione in adeguato rapporto con l'intorno.
- b.4) Le garitte in corrispondenza delle stazioni delle seggiovie dovranno essere realizzate con finitura esterna in pietra, recuperata in loco, tetto a falde con copertura in lastre di pietra.
- b.5) Il rivestimento in pietra dei manufatti in muratura dovrà essere realizzato utilizzando materiale lapideo a spacco, di origine locale, di adeguato spessore e pezzatura, lavorato in coerenza con la tradizione costruttiva dei luoghi.
- b.6) Tutti gli elementi e le parti in legno dovranno essere opportunamente scuriti con impregnante opaco.
- b.7) I sostegni di linea e gli ulteriori elementi metallici zincati dovranno essere oggetto di trattamenti di finitura opacizzante al fine di limitarne la percezione visiva.
- b.8) I plinti di fondazione dei sostegni di linea dei nuovi impianti dovranno essere interrati il più possibile.
- b.9) Per quanto riguarda il materiale di scavo in esubero lo stesso dovrà essere collocato esclusivamente nelle aree in erosione e in condizioni di degrado presenti nella conca di Ciamporino, richiamate nella Relazione di incidenza al paragrafo 7.7 e rappresentate sulla tav. GEN. 10; i lavori dovranno essere eseguiti seguendo criteri non geometrici in modo tale da evitare qualsiasi forma di artificiosità avulsa al contesto paesaggistico interessato, avendo

pertanto cura di realizzare scarpate con profili ad andamento morbido, adeguatamente raccordate con le quote del terreno circostante.

- b.10) Per quanto riguarda la valutazione strettamente legata all'inserimento paesaggistico dell'opera, le barriere di protezione dei sostegni W7, W8 e W9 della seggiovia "Ciamporino – Dosso" dovranno essere eseguite mediante scogliera in pietrame, da realizzarsi secondo l'aggiornamento presentato in sede di Conferenza di Servizi del 10/10/2011, avendo pertanto cura di raccordare adeguatamente le protezioni con il profilo del terreno circostante.
- b.11) Al termine di ogni stagione invernale il tappeto a nastro trasportatore dovrà essere rimosso e il terreno sistemato in coerenza vegetativa con l'intorno; anche le reti di sicurezza poste lungo la pista di discesa dovranno essere rimosse alla chiusura di ogni stagione sciistica.
- b.12) Al fine di permettere un migliore inserimento paesaggistico dell'intervento sul rio Croso, scogliere e palificate dovranno essere rinverdate mediante l'inserimento di talee allo scopo di mitigarne l'impatto visivo; al riguardo delle scogliere, le stesse dovranno essere realizzate con l'utilizzo di blocchi di roccia proveniente dagli scavi con giunti a vista aperti.
- b.13) Le spalle dei due nuovi ponti di attraversamento sul rio Croso, così come rappresentato negli elaborati progettuali, dovranno essere rivestite in pietra a spacco, reperita in loco.
- b.14) Gli impianti dismessi dovranno essere prontamente e totalmente smantellati, compresi i basamenti dei piloni, e allontanati in idoneo sito e/o discarica autorizzata allo scopo, procedendo conseguentemente all'attuazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale dei luoghi.
- b.15) A conclusione degli interventi in progetto, le superfici interessate dai lavori, le aree di cantiere e di deponia temporanea dovranno essere oggetto di tempestivo ed accurato recupero ambientale al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi proposti, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi; le attività di sistemazione e ripristino di cui sopra dovranno procedere per lotti funzionali con l'avanzamento dei lavori di costruzione dei nuovi impianti e di smantellamento degli esistenti da rimuovere; a garanzia della buona risultanza di esecuzione si prevedano adeguati interventi di regimazione ed allontanamento delle acque di scorrimento verso le linee di deflusso naturali per evitare fenomeni di erosione e conseguente danneggiamento della copertura erbacea; le sistemazioni effettuate dovranno inoltre essere oggetto di opportuna manutenzione da protrarsi, successivamente alla loro esecuzione, per il periodo necessario a garantire la piena evidenza delle operazioni condotte.
- b.16) La realizzazione degli interventi in progetto non dovrà in alcun caso interferire con le aree di montagna di cui all'art. 13, comma 9, del Piano Paesaggistico Regionale così come individuate nella Tavola P4.
- b.17) Sono state rilevate alcune carenze nella documentazione integrativa relativa alla valutazione preventiva di interesse archeologico, depositata agli atti della Conferenza il 10/10/2011. Pertanto, dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte una nuova relazione di valutazione preventiva di interesse archeologico, comprensiva di un'organizzazione topografica delle schede di sito e di una pianta con indicazione precisa e completa di tutti i siti individuati nei territori comunali di Varzo e Trasquera.
- b.18) Dovrà essere effettuata una survey preliminare all'inizio delle operazioni di scavo. A tale proposito si chiede di comunicare con congruo anticipo il nominativo della ditta incaricata e le date nelle quali essa sarà effettuata; si chiede inoltre di trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte una relazione finale degli esiti dell'indagine sul territorio, anche qualora si concludano con esito negativo.
- b.19) Dovrà essere effettuata una assistenza continuativa da parte di operatori archeologi specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e senza oneri per la stessa, di tutte le opere di scavo previste, che risultano essere di notevole entità, sia per gli interventi in oggetto, sia per le opere accessorie ad essi collegati.

Si richiede di comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza e della data di inizio lavori, al fine di poter predisporre i necessari sopralluoghi.

- b.20) Si segnala inoltre che in caso di rinvenimenti di particolare interesse, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione dei reperti.

C) Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e tutela della qualità dell'aria

- c.1) Lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante e lubrificanti per i mezzi di cantiere potrà avvenire solo in condizioni di massima sicurezza per l'ambiente e gli operatori.
- c.2) Il rischio di contaminazione di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l'utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne assorbenti, che devono essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo.
- c.3) Ai fini della tutela della qualità dell'aria, si raccomanda quanto segue:
- a. tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità;
 - b. gli sterri ed i riporti dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni ed immediatamente recuperati in armonia con le caratteristiche dell'intorno, al fine di limitare il sollevamento di polveri

D) Aspetti Idraulici

- d.1) Le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904.
- d.2) Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- d.3) Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
- d.4) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi.
- d.5) I lavori in argomento, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
- d.6) Il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- d.7) L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa

autorizzazione del Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania .

- d.8) Il Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- d.9) L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- d.10) Si specifica che gli attraversamenti su corso d'acqua demaniale potranno essere realizzati solo a seguito del rilascio, da parte del Settore regionale decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R che prevede il versamento del canone annuale di concessione e di una cauzione pari a due annualità. Per l'espletamento di tali adempimenti si invita quindi il proponente a prendere contatti con l'Ufficio sopra citato a seguito dell'acquisizione del Giudizio di Compatibilità Ambientale.
- d.11) Infine si rimarcano i disposti dell'art. 96 del R.D. 523/1904, per cui tutti i manufatti, ivi compresi i basamenti dei tralicci, dovranno essere mantenuti a una distanza di almeno 10 m dalla sponda del corso d'acqua in questione.

E) Aspetti riguardanti il rischio geologico e valanghivo

- e.1) In fase di esecuzione lavori dovranno essere verificate direttamente, da parte di un geologo professionista incaricato congiuntamente alla Direzione Lavori, le caratteristiche dei terreni interessati dal piano d'appoggio delle scogliere, delle palificate di sostegno e di tutti i manufatti previsti in progetto. In tale fase andrà inoltre attestata l'effettiva rispondenza tra le caratteristiche del terreno ipotizzate e quelle reali, al fine di avere garanzia sulla idoneità del piano di fondazione dei manufatti di sostegno e della stabilità delle scarpate di neoformazione.
- e.2) In relazione alla potenziale esposizione delle reti fermaneve alla caduta di blocchi di roccia e di masse nevose da settori di versante sovrastanti, che potrebbe causare danneggiamenti delle reti stesse, dovrà essere effettuato, in sede di progettazione esecutiva, un rilevamento topografico di dettaglio dell'area, che permetta un adeguato posizionamento delle reti nel settore sommatiale di distacco della valanga secondo le linee guida dell'Istituto Federale Svizzero per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF) di Davos.
- e.3) In condizioni di innevamento critiche o che sovrastino l'altezza delle opere fermaneve, dovrà essere valutata da parte del soggetto gestore degli impianti la diminuzione di efficacia delle opere stesse nel trattenimento del manto nevoso e conseguentemente il pericolo di distacchi di masse nevose, adottando le necessarie misure atte a garantire la sicurezza dell'esercizio dell'impianto e delle piste ad esso asservite.
- e.4) Si rammenta infine che la normativa regionale (L.R. 2/2009) prevede l'obbligo a carico del soggetto gestore di "disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici" (art. 18 comma e); pertanto, per garantire l'esercizio in condizioni di sicurezza degli impianti in oggetto e delle piste da essi servite, si ritiene opportuno che venga redatto un Piano di gestione del rischio, basato sul monitoraggio continuo delle condizioni meteorologiche e nivometriche della zona. Si ritiene altresì opportuno che la persona incaricata di tale compito sia in possesso di specifico titolo professionale rilasciato dall'AINEVA.

F) Aspetti urbanistici

- f.1) Preso atto che la proposta progettuale in oggetto contiene l'affermazione che sarà realizzato, in tempi e modi da definirsi con l'Amministrazione Comunale, un autosilo che dovrebbe essere idoneo, insieme alla messa a disposizione di un'area di proprietà posta nelle immediate vicinanze della partenza della seggiovia di arroccamento, a garantire i parcheggi fissi o estemporanei necessari a soddisfare la domanda di sosta generata dall'entrata in esercizio degli impianti. Tuttavia si osserva che tale area è destinata dal PRGC vigente ad usi turistico-ricettivi alberghieri ed extralberghieri e quindi, nel momento in cui sarà attuata, non più disponibile a tali usi.
- f.2) Pertanto dovranno essere formalizzati accordi con il comune di Varzo in merito a:
- a. tempi e modi di realizzazione dell'autosilo, nonché i tempi per la sua messa in uso rispetto all'entrata in funzione degli impianti in argomento.
 - b. l'eventuale reperimento di altra area in sostituzione dell'area di cui si propone l'utilizzo improprio come parcheggio estemporaneo, ma destinato ad altri usi e con possibilità edificatoria, qualora si decida di dare attuazione edilizia al succitato lotto.

G) Misure di mitigazione e di compensazione ambientale

- g.1) I recuperi ambientali dovranno essere effettuati contestualmente all'avanzamento del cantiere, al fine di limitare l'esposizione di aree prive di copertura vegetale agli agenti atmosferici ed il tempo di stoccaggio ex sito delle zolle erbose.
- g.2) L'apertura all'esercizio delle seggiovie "Ciamporino" e "Ciamporino-Dosso", è subordinata all'esecuzione preventiva di tutte le attività di demolizione, sistemazione, drenaggio, recupero, mitigazione e compensazione previste nella documentazione esaminata. Queste dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.
- g.3) Il progetto esecutivo dovrà prevedere dettagliate specificazioni inerenti le opere di sistemazione ambientale per il corretto ripristino, inserimento ambientale e mitigazione degli impatti delle infrastrutture; analoghe specificazioni e modalità operative dovranno essere redatte a garanzia della corretta realizzazione dei manufatti in terra rinforzata.
- g.4) Dovranno essere sviluppate e verificate in sede esecutiva le analisi della stabilità dei manufatti di fondazione e contenimento dei movimenti terra (gabbionate, scogliere, palificate, terre rinforzate). Il piede dei manufatti dovrà essere adeguatamente dimensionato, ancorato al substrato ed opportunamente rivegetato, fatte salve le opere con funzione idraulica, per le quali deve essere garantita l'officiosità delle sezioni di deflusso.
- g.5) Gli strati terrosi prelevati in fase di scavo dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria, anche nel caso in cui la preesistente copertura erbacea si presenti rada, e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione.
- g.6) Per quanto attiene agli interventi di mitigazione e recupero ambientale, in particolare relativamente alle opere di inerbimento delle aree interessate dai lavori, dovranno essere scrupolosamente seguite le indicazioni contenute nella relazione di incidenza e sue note integrative (datate agosto 2011 e settembre 2011 ed allegati cartografici e relazione agronomica specialistica datata agosto 2011 e suoi allegati cartografici) e dovrà essere utilizzato il miscuglio di sementi prospettato nella stessa relazione.
- g.7) Relativamente all'opera di compensazione ambientale prospettata nella relazione di incidenza per la ricostituzione della prateria attualmente in condizioni di degrado a causa dell'asportazione della copertura erbacea, laddove vengano posizionate zolle erbose e vi sia

una pendenza superiore ai 30° dovranno essere realizzate delle palizzate a sostegno delle zolle posate.

- g.8) Dovranno essere eseguiti nei 5 anni successivi alla realizzazione dei lavori interventi di manutenzione al fine di garantire il successo degli interventi di ripristino della cotica erbosa.
- g.9) Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d'impedire l'insorgere di fenomeni erosivi concentrati, anche con riferimento alla zona di recapito delle acque con gli idonei collegamenti al reticolo idrografico presente.
- g.10) Lungo l'intero tracciato della pista trattabile di servizio che consente l'accesso agli impianti in quota, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a regolarizzare il fondo ed a contrastare i fenomeni di erosione superficiale che, oltre a comprometterne l'agibilità possono, una volta innescati, interessare e degradare anche le cenosi poste lungo il tracciato della pista. In particolare dovranno essere realizzate canalette di scolo per la regimazione delle acque superficiali nei punti ove sono evidenti danni erosivi, così come previsto da progetto.
- g.11) Al fine di ridurre il rischio di collisione dell'avifauna alpina con i cavi aerei degli impianti in progetto si dovrà segnalare il cavo aereo della seggiovia "Ciamporino" solamente durante il periodo di chiusura dell'impianto, apponendo opportuni elementi di segnalazione visiva (es. nastri telati colorati con equidistanza di dieci metri) e eventualmente acustica del cavo. Per la seggiovia "Ciamporino – Dosso", poiché il rischio di collisione dell'avifauna è maggiore, si ritiene necessario prevedere un sistema di segnalazione permanente del cavo aereo. Tale sistema di segnalazione dovrà essere concordato con l'Osservatorio faunistico regionale che sta partecipando al Programma Alcotra IT-FR 2007-2013 sulla conservazione dei galliformi alpini (vedi il link: http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/progetti/alcotra.htm).
- g.12) Per limitare il disturbo verso lo stambecco (Capra ibex), i lavori di costruzione e demolizione delle seggiovie/sciovie non dovranno protrarsi durante l'inverno anche se le condizioni meteorologiche lo permettessero.
- g.13) Il monitoraggio ante operam della Pernice bianca, volto a verificare la presenza di siti di nidificazione della specie nell'area interessata dal progetto, dovrà essere esteso fino alla isoipsa di 2200 m s.l.m. e dovrà essere coerente con quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte", approvate con D.G.R. 33-8644 del 21/04/2008 ed effettuato da un tecnico faunista qualificato. Prima dell'inizio dei lavori la relazione contenente i risultati dell'indagine condotta dovrà essere trasmessa alla struttura "Ambiente e Natura" (AT03) di ARPA Piemonte ed alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette.
- g.14) Qualora sia accertata la presenza di territori occupati, le attività di cantiere che dovessero riguardare le zone frequentate dalla specie (definite sulla base degli esiti dell'indagine di cui al punto precedente) non potranno essere svolte prima della fine della seconda decade del mese di luglio per tutelarne il periodo riproduttivo.
- g.15) Si raccomanda che nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.
- g.16) Si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori.

- g.17) In merito all'esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate.
- g.18) Durante i lavori e a conclusione delle opere, si richiede che il Proponente, trasmetta alla Direzione Ambiente – Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette e alla struttura "Ambiente e Natura" (AT03) di ARPA Piemonte una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa a cura del Direttore dei Lavori, riguardante l'adozione di tutte le misure mitigative di progetto e di quelle prescritte nell'atto conclusivo del presente procedimento.
- g.19) Si richiede inoltre che il Proponente trasmetta alla Direzione Ambiente – Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale una completa documentazione fotografica in formato digitale delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito dell'intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero e mitigazione ambientale.

H) Fase di esercizio degli impianti

h.1) Si raccomanda quanto segue:

- a. si effettui una periodica manutenzione dei macchinari installati;
- b. si valutino in fase esecutiva eventuali migliorie e mitigazioni qualora si riscontrassero delle criticità derivanti dal rumore prodotto dal traffico indotto dall'opera in progetto, nonostante si stia parlando di una ristrutturazione – potenziamento di impianti già esistenti;
- c. si ricorda che in campo ambientale sono vigenti per l'inquinamento da CEM la Legge n.36 del 22/02/2001 e il DPCM 8/07/2003 che fissa, nella progettazione di nuovi elettrodotti, in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore, l'obiettivo di qualità di $3\mu\text{T}$ per il valore di induzione magnetica.

h.2) Considerato che nel corso del procedimento non è stato possibile escludere con certezza che eventuali sciatori che impattino contro le reti di protezione, rappresentate nella Tavola GEN 3, urtino contro le retrostanti barriere frangivento, nella progettazione esecutiva dovranno essere effettuate accurate verifiche dalle quali si possa escludere, con assoluta certezza, la possibilità di urto degli sciatori contro le suddette barriere, provvedendo, in caso di verifica negativa, a disporre quest'ultime ad una adeguata distanza di sicurezza dalle reti di protezione.